

COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Provincia di Bologna
P.zza Marconi n. 1 – 40010 SALA BOLOGNESE
Tel. 051/6822511 – Fax 051/829182 – C.F. 80014630372 – P. IVA 00702211202

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE: MERCATI E FIERE.**

**Testo approvato con delibera C.C. n. 65 del 07.11.2006,
coordinato con le modifiche apportate con:**

Delibera Consiliare n. 70 del 27.09.07

Delibera Consiliare n. 5 del 24.01.2011

INDICE

COMUNE DI SALA BOLOGNESE Provincia di Bologna P.zza Marconi n. 1 – 40010 SALA
BOLOGNESE Tel. 051/6822511 – Fax 051/829182 – C.F. 80014630372 – P. IVA 00702211202

.....	1
CAPO I°.....	4
Mercati.....	4
ART. 1.....	5
OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 2.....	7
OGGETTO, TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI.....	7
ART. 3.....	8
INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ESISTENTI – LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE.....	8
ART. 4.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 5.....	11
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.....	11
ART. 6.....	12
MERCATI STRAORDINARI.....	12
ART. 7.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE....	Errore. Il segnalibro non è definito.
DEI TITOLARI DI POSTEGGIO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 8.....	14
ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTI NON OCCUPATI.....	14
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI e AGGIORNAMENTI PER AZZERAMENTO.....	14
CAPO II°.....	16
Fiere.....	16
ART. 9.....	17
OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE FIERE.....	17
ART. 10.....	18
INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE ESISTENTI.....	18
ART. 11.....	21
COMITATO CONSULTIVO DELLA FIERA.....	21
ART. 12.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 13.....	22
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO.....	22
Art. 14.....	23
GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO e AGGIORNAMENTO PER AZZERAMENTO.....	23
Art. 15.....	24
MODALITA' E TEMPI PER PRESENTAZIONE DOMANDE E.....	24
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI.....	24
FORMAZIONE GRADUATORIA.....	24
Art. 16.....	26
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI SECONDO POSTEGGIO.....	26
A GIA' TITOLARE.....	26
Art. 17.....	27
GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEI.....	27
TITOLARI DI POSTEGGIO DELLA FIERA.....	27
CAPO III°.....	28
Disposizioni.....	28
Comuni.....	28
Ai mercati.....	28
E alle fiere.....	28

ART. 18	29
POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.....	29
NEL MERCATO E NELLA FIERA	29
ART. 19	31
DISPOSIZIONI TRANSITORIE POSTEGGI IMPRENDITORI AGRICOLI.....	31
ART. 20	32
RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TIPO A CON CONTESTUALE ASSEGNAZIONE POSTEGGI DECENNALI NEL MERCATO E NELLA FIERA.....	32
AZZERAMENTO PRESENZE ED OBBLIGHI	32
ART. 21	34
ISTITUZIONE NUOVI POSTEGGI.....	34
PER AMPLIAMENTO DEL MERCATO O DELLA FIERA.....	34
O PER ISTITUZIONE NUOVI MERCATI E FIERE – POSTEGGI VINCOLATI.....	34
ART. 22	35
TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO.....	35
Art. 23.....	36
SUBINGRESSO.....	36
ART. 24	37
SCAMBIO DI POSTEGGI	37
ART. 25	37
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA	37
ART. 26	38
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO.....	38
ART. 27	39
RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI E RIASSEGNAZIONE DEGLI STESSI.....	39
ART. 28	40
CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO E DI FIERE.....	40
ART. 29	41
MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	41
ART. 30	42
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA	42
ART. 31	43
MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA.....	43
ART. 32	45
CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI.....	45
APPLICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COSAP.....	45
ART. 33	45
RAZIONALE UTILIZZO DELLE AREE	45
ART. 34	45
OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE.....	45
ART. 35	47
CESSAZIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	47
ART. 36	48
SANZIONI.....	48
<i>Allegati</i>	51

CAPO I°

M e r c a t i

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

2. L'esercizio delle attività è disciplinato dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n.114, dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25.6.1999 n.12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26.7.1999 n.1368, dal presente regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 114/1998, si intendono:

a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di **vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche**, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, munito di autorizzazione in originale, dell'attrezzatura e delle merci di vendita, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.

g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

4. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

✚ A) su posteggi dati in **concessione per dieci anni**;

✚ B) su qualsiasi area purché in **forma itinerante**.

a. L'esercizio dell'attività di cui alle lettere A) e B) del comma 4 è **soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative**.

b. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

c. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ed abilita a tale forma di vendita su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

- d. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune.
- e. Nella domanda l'interessato dichiara:
- ✚ di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;
 - ✚ il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
- f. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche, sia di tipo A che di tipo B, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della **regione** cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle **altre regioni del territorio nazionale**.
- g. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari **abilita anche alla somministrazione dei medesimi** se il titolare risulta in possesso **dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività**. **L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.**
- h. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza ⁽⁵³⁾.
- i. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
- j. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
- k. Nella deliberazione di cui al comma 13 vengono individuate altresì le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresì deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche.
- l. Ai procedimenti amministrativi contemplati nel presente regolamento si applicano comunque le norme contenute nella Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 27 ottobre 2005.

ART. 2

OGGETTO, TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L.R. 12/1999, i mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, si distinguono in:
 - ✚ mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - ✚ mercati a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono individuate in modo preciso dal regolamento comunale.
 - ✚ mercati straordinari, quando trattasi di mercati, *ordinari o a merceologia esclusiva*, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti, senza riassegnazione di posteggio.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ESISTENTI – LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE

**MERCATO CHE SI VOLGE NELLA PIAZZA MARCONI DELLA FRAZIONE DI PADULLE
istituito con deliberazione consiliare n. 216 del 17.12.1979 e classificato con deliberazione
consiliare n. 58/2000 e successiva 41/2002.**

1. Esso, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/1999 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21° (art. 30 - comma 5 - D.Lgs. n.114/98 combinato con l'art. 176 - comma 1 - del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto del 6.5.1940 n. 635 e con gli artt.86-89 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18.6.1931 n. 773)
2. Il Mercato di Padulle si svolge **annualmente** nella giornata di **venerdì**, nella **Piazza Marconi**, nell'area individuata nella **planimetria allegata** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A1), nella quale sono evidenziati:
- a.** l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche: **mq 1.188**;
- b.** l'ampiezza, il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche sia del settore alimentare, che del settore non alimentare e di quelli riservati ai produttori agricoli, ovvero:
- **mq. 472 (mq 457 + mq 15 imprenditori agricoli)**,
 - con posteggi **n. 14**,
 - di cui **1 riservato agli imprenditori agricoli**,
 - i restanti **13 assegnati in concessione decennale**, dei quali **4 per il settore alimentare**, e fra questi **1 riservato ai prodotti ittici**, e **9 per il settore non alimentare**:
- c.** il mercato si svolge su area scoperta ed è privo di strutture fisse.

SPECIFICAZIONE TIPOLOGIA POSTEGGI MERCATO PADULLE (planimetria allegato A1)

IMPRESARIO AGRICOLA	ALIMENTARI	NON ALIMENTARI	
POST. di - MQ 15	POST. N. 9 – MQ 40	POST. N. 4 – MQ 40	POST. N. 10 – MQ 40
	POST. N. 3 – MQ 20	POST. N. 5 – MQ 40	POST. N. 11 – MQ 30
	POST. N. 2 – MQ 35	POST. N. 6 – MQ 36	POST. N. 12 – MQ 30
	POST. N. 1 – MQ 40	POST. N. 7 – MQ 36	POST. N. 13 – MQ 40
		POST. N. 8 – MQ 40	

**MERCATO CHE SI SVOLGE NELLA FRAZIONE OSTERIA NUOVA
ZONA PARCHEGGIO CHIOSCO EDICOLA**

istituito con delibera consiliare n. 36 del 20 maggio 2006

- 1) Esso, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L.R. 12/1999, e tenuto conto della lettera della Regione Emilia Romagna, prot. n. AIA/COM/03/21099 del 7 luglio 2003, è di tipo **"a merceologia esclusiva"** essendo consentito trattare esclusivamente la vendita delle specifiche merceologie indicate nella deliberazione di istituzione.
- 2) Trattasi di mercato istituito in forma sperimentale con delibera consiliare n. 36 del 20 maggio 2006 ed istituito in via definitiva con contestuale ampliamento, con la delibera consiliare n. 53 del 28.06.2007
- 3) Il Mercato di Osteria Nuova si svolge **annualmente** nella giornata di **martedì**, nella **zona parcheggio Chiosco Edicola**, nell'area individuata nella **planimetria definitiva allegata** alla deliberazione consiliare n. 53 del 28.06.2007 e qui riportata in allegato al presente regolamento (allegato A4), nella quale è evidenziato il seguente assetto definitivo:

superficie totale dell'area: mq 893,00
superficie destinata ai posteggi: mq 370,99
settori, specializzazioni merceologiche e caratteristiche dei posteggi:

per il settore non alimentare:

NUMERO POSTEGGIO	DIMENSIONI MQ.	PERIMETRO area	MERCEOLOGIA
1	40	8x5	Abbigliamento
2	40	8x5	Intimo, merceria e tendaggi
3	40	8x5	Calzature e articoli simili
8	40	8x5	Abbigliamento per bambini
9	40	8x5	Articoli vari per la casa e per l'igiene e bellezza del corpo

per il settore alimentare:

NUMERO POSTEGGIO	DIMENSIONI MQ.	PERIMETRO area	MERCEOLOGIA
4	40	8x5	Formaggi, latticini, salumi
5	60	12 x 5	Ortofrutta
6	40	8x5	Prodotto ittici

Imprenditori agricoli

NUMERO POSTEGGIO	DIMENSIONI MQ.	PERIMETRO area	MERCEOLOGIA
7	30	6x5	Prodotti agricoli

- 4) il mercato si svolge su area scoperta ed è privo di strutture fisse.
- 5) il mercato è iniziato in via sperimentale il martedì 5 settembre 2006 (con riserva di verifica dopo circa un anno al fine di valutarne l'andamento in termini economici e di riscontro nella popolazione) e si svolge con cadenza settimanale ogni martedì.
- 6) Le procedure per l'assegnazione, durante la fase sperimentale, sono state indicate al punto 3) del dispositivo della delibera consiliare di istituzione (C/C N. 36 del 20.05.2006).
- 7) Qualora l'Amministrazione Comunale decida, al termine della fase sperimentale, di procedere alla assegnazione in via definitiva dei posteggi, con concessione decennale – mantenendo il

mercato a merceologia esclusiva così come all'atto della istituzione - , si procederà seguendo la procedura indicata al successivo articolo 20.

8) In tal caso, gli operatori che si sono presentati per l'assegnazione alla spunta, durante la fase transitoria, anche con merceologie diverse da quelle previste per i singoli posteggi, pur non potendo esercitare la vendita, potranno comunque far valere, nella domanda di assegnazione del posteggio, le presenze maturate durante la fase sperimentale, fatto salvo l'obbligo di vendere, in caso di futuro rilascio della concessione, esclusivamente la merceologia espressamente indicata nel bando.

ART. 4

COMITATO CONSULTIVO DI MERCATO

1) Al fine di collaborare con gli uffici preposti alla gestione del mercato su qualsiasi tematica, quali ad esempio la decisione in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato, la decisione in ordine allo svolgimento del mercato in giornate festive (***ad eccezione di quelle espressamente indicate al successivo articolo 5, comma 6***), viene istituito un apposito Comitato a carattere consultivo, composto da:

- a) L'Assessore alle Attività Produttive, che la presiede
- b) Il Responsabile di Area o suo delegato
- c) Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
- d) due rappresentanti degli operatori dello stesso mercato scelti e comunicati dagli operatori stessi (uno del settore alimentare e uno del settore non alimentare)

2) La designazione dei due rappresentanti di cui alla lettera d) dovrà essere comunicata con nota scritta al Servizio competente del Comune, il quale provvederà a predisporre apposito decreto sindacale per la nomina del Comitato, con durata quinquennale.

3) In caso di cessazione dall'attività di uno degli operatori del mercato designati all'interno del Comitato, ovvero in caso di cessione azienda commerciale ad altro subentrante, il Servizio competente provvederà a darne comunicazione a tutti gli altri concessionari posteggio i quali potranno far pervenire altra designazione scritta, entro il termine di 30 giorni. In tal caso verrà adottato apposito decreto sindacale per l'aggiornamento del Comitato, in caso contrario la composizione rimarrà invariata sino alla scadenza del quinquennio.

ART. 5

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato di Padulle ha luogo ogni settimana nella giornata del venerdì e quello di Osteria Nuova ogni settimana nella giornata del martedì. **Qualora il mercato ricada in un giorno festivo**, il Sindaco, su proposta dei due rappresentanti del mercato designati all'interno del Comitato Consultivo, **e purchè tale proposta rappresenti la volontà di almeno 2/3 (due terzi) arrotondati per difetto degli operatori assegnatari di posteggio, compreso l'imprenditore agricolo**, potrà autorizzarne ugualmente lo svolgimento, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 6.
2. Tale proposta dovrà pervenire con nota scritta al Servizio Sviluppo Economico almeno tre settimane prima della giornata di mercato ricadente in una festività.
3. Il Servizio sopra indicato provvederà ad effettuare le dovute consultazioni con tutti i componenti del Comitato Consultivo, acquisendo anche il parere del Responsabile del Servizio Manutenzione/Infrastrutture, anche al fine di verificare l'eventuale indisponibilità dell'area mercatale a causa di altre manifestazioni programmate.
4. Il procedimento dovrà concludersi, con almeno una settimana di anticipo rispetto la festività oggetto del mercato, con l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
 - comunicazione debitamente motivata concernente la impossibilità di svolgimento del mercato;
 - ordinanza sindacale autorizzativa dello svolgimento del mercato:
5. **Le eventuali assenze sul mercato autorizzato in giornata festiva non si computano ai fini dell'art. 29, comma 4, lett b) del D. Lgs. 31.03.1988 n. 114, e dell'articolo 35 del presente regolamento (revoca dell'autorizzazione)**
6. Non è comunque ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del **1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto e 25 dicembre**;
7. Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del Decreto Legislativo n. 114/1998, dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26.7.1999 n. 1368 (*inizio vendite non prima delle ore 4.00 e fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 giornaliere, anche frazionate*).
8. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - la fascia oraria durante la quale è vietata la circolazione dei veicoli nell'area mercatale (6-15.30);
 - l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
 - l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
 - l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
 - l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza, e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di **oltre la metà** degli operatori di mercato;
 - l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per poter accedere alle operazioni di cui al successivo art. 8.
 - Le giornate festive in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche, come indicate al precedente comma 6.
 - La sanzione da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni in essa contenute.
9. L'orario di vendita è in ogni caso lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate, e compreso gli imprenditori agricoli.
10. In caso si rendessero necessari eventuali spostamenti temporanei, si procederà con le modalità disposte al successivo articolo 27 – paragrafo **B) TRASFERIMENTI TEMPORANEI PER MOTIVI CONTINGENTI**

ART. 6

MERCATI STRAORDINARI

(art. 6 L.R. 12/1999 e punto 1, lett. g) DGR 1369/1999)

1. I mercati straordinari (ordinario a merceologia esclusiva) sono quelli che si tengono occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato.
2. Sentite preventivamente le associazioni dei commercianti su aree pubbliche e il Comitato Consultivo di mercato, la Giunta Comunale fissa e rende noto agli operatori il calendario dei mercati straordinari che intende effettuare.
3. Tali edizioni straordinarie possono essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso. Esso può anche coincidere con le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa.
4. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Responsabile d'Area nel quale sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.
5. Prima di procedere con quanto indicato al precedente comma 4, gli operatori dei mercati settimanali che intendono partecipare ai mercati straordinari devono comunicare al Comune la propria adesione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento del mercato, allo scopo di consentire la predisposizione degli atti amministrativi che consentano di mettere a disposizione le aree per l'insediamento dei posteggi. Qualora le adesioni siano inferiori ai 2/3 (due terzi), arrotondato per difetto, partecipanti al mercato settimanale, compreso l'imprenditore agricolo, il mercato straordinario non avrà luogo né altrimenti rinviato o recuperato.
6. La presenza o l'assenza dell'operatore al mercato straordinario viene annotata su apposito registro, ma non va ad aggiungersi a quelle del registro del mercato ordinario.

ART. 7

RILEVAZIONE E GESTIONE DELLE PRESENZE E ASSENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. I titolari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, salvo i casi di cui al successivo comma 4.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio prima dell'orario fissato con ordinanza sindacale, salvo il caso di gravi intemperie e cause di forza maggiore debitamente documentate.
3. Ai fini del **riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, sono necessari**: la presenza del titolare dell'impresa commerciale, o del legale rappresentante in caso di società, **oppure di dipendente o collaboratore familiare iscritti negli elenchi INPS, comprovata da regolare documentazione**, ed in ogni caso munito dell'autorizzazione in originale alla quale imputare le presenze, di idonea attrezzatura e l'esercizio effettivo dell'attività commerciale.
4. Ai fini dell'art. 29, comma 4, lett.b) del D.Lgs. 31/311998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) **l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente articolo.**
 - b) **Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;**
 - c) **l'assenza determinata da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;**
 - d) **le assenze maturate sui mercati straordinari;**

e) le assenze maturate nel mercato il cui svolgimento fosse stato autorizzato in giornata festiva, ai sensi del precedente articolo 5, comma 5.

f) le assenze dovute espletamento di carica politica in organi elettivi, purchè debitamente documentata dall'interessato nelle forme di legge.

5. I periodi di assenza di cui al precedente comma 4 lett. a) non concorrono a determinare la decadenza dalla concessione di posteggio, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15^o giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma seguente.

6. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 5, l'assenza si considera giustificata unicamente dalla data in cui è prodotta la documentazione inerente.

7. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione del periodo di assenza e deve essere presentata in originale. Nel caso di società, l'assenza è giustificata anche nel caso in cui l'inabilità al lavoro riguardi un solo socio o il legale rappresentante.

8. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114, può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

9. Il registro delle presenze degli operatori titolari di posteggio è tenuto ed **aggiornato** con modalità informatica a cura del Servizio di Polizia Municipale **in tempo reale, per ogni giornata di svolgimento del mercato**, e viene condiviso in rete col Servizio Sviluppo Economico, oltre che essere reso disponibile per l'accesso da parte degli operatori interessati.

ART. 8

ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTI NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI e AGGIORNAMENTI PER AZZERAMENTO

(art. 28, comma 11, D.Lgs. n. 114/98 – punto 6 Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati in concessione decennale o in quanto resisi vacanti, od ancora in quanto temporaneamente non occupati per assenza del titolare all'ora stabilita per le vendite, sono assegnati per quel giorno **“alla spunta”** a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A - rilasciata da un comune dell'Emilia Romagna o di tipo B - rilasciata da qualsiasi comune italiano di cui al D.Lgs.114/98, presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA ed autorizzazione in originale. *(cfr. Circ. Mica n. 3506 del 16.01.2001)*
2. La procedura non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata.
3. L'assegnazione di tali posteggi avviene all'orario stabilito con ordinanza sindacale, in base al settore merceologico e alla eventuale specializzazione merceologica, nei mercati istituiti a merceologia esclusiva, nonché in base all'ordine di posizione occupato nella “graduatoria degli spuntisti”, determinata dal numero di volte che l'operatore, **con la medesima autorizzazione esibita in originale**, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività *(art. 27 comma 1 lett. f) D.Lgs 114/98)*.
4. **Qualora, dopo le operazioni di cui al precedente comma 3 risultassero ancora posteggi vacanti, le assegnazioni temporanee verranno disposte secondo il seguente criterio:**
 - a) **nei mercati suddivisi unicamente per settore, si prescinderà dal rispetto del settore;**
 - b) **nei mercati istituiti a merceologia esclusiva, si assegnerà:**
 - ** prioritariamente ad esercenti con settore di appartenenza del posteggio rimasto libero;*
 - * secondariamente prescindendo anche dal settore.*
5. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sul mercato, sono in ogni caso necessari la presenza del titolare dell'impresa commerciale, o del legale rappresentante in caso di società, **oppure di dipendente o collaboratore familiare iscritti negli elenchi INPS, comprovata da regolare documentazione**, ed in ogni caso munito dell'autorizzazione in originale alla quale imputare le presenze, di idonea attrezzatura e l'esercizio effettivo dell'attività commerciale.
6. Lo spuntista per ottenere la presenza non può assentarsi sino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.
7. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile, o non provvede ad occuparlo, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria. Il fatto sarà annotato nel citato foglio giornaliero delle presenze.
8. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio si allontani dallo stesso prima dell'orario fissato con ordinanza sindacale, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, fatte salve le cause giustificabili ai sensi del precedente articolo 7.
9. Gli operatori presenti alla “spunta” saranno annotati nell'apposito registro giornaliero delle presenze del mercato, da controfirmarsi a cura dell'operatore stesso.
10. Le annotazioni manuali sul registro sono effettuate a cura del Servizio di Polizia Municipale, che provvederà a riversarle giornalmente nel registro informatico affinché lo stesso sia sempre aggiornato in tempo reale. Il registro sarà condiviso in rete tra i Servizi di Polizia Municipale e quello Sviluppo Economico.
11. La **graduatoria** degli **spuntisti** è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:
 - **maggiore numero di presenze maturate nel mercato riferite ad un'unica autorizzazione, ovvero il numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione e munito delle attrezzature per la vendita,, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27 comma 1 lett. f) D.Lgs. 114/98).**
 - **a parità di presenze maturate, si tiene conto della maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione (propria o dei danti causa autocertificata. Per dante causa si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto in proprietà o in gestione**

l'azienda. In carenza della modalità dell'autocertificazione si prenderà in considerazione l'anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa dello spuntista.

- ***a parità dei precedenti requisiti, il titolare di autorizzazione più giovane di età anagrafica.***

12. **Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori:**

▪ già concessionari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato, anche se titolari di altra autorizzazione;

- sprovvisti dell'autorizzazione in originale, della partita IVA e dell'iscrizione alla CCIAA, nonché delle attrezzature e merce di vendita.

13. **Il concessionario di un solo posteggio, purchè titolare di altra o altre autorizzazioni:**

- può partecipare alle operazioni di spunta purchè abbia preventivamente occupato il posteggio di cui è titolare,

- se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante, **la cui attività di vendita deve essere condotta da altro collaboratore o dipendente.**

14. L'esercente "spuntista", anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, **può ottenere una sola assegnazione** di posteggio temporaneamente vacante, di sua scelta fra quelli disponibili.

15. **La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento** delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare giustificata nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento. (cfr. art. 5, comma 4 della L.R. 12/1999).

16. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con **l'azzeramento delle presenze** per il motivo di cui al precedente comma. 15, **è effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal gennaio 2007**, sulla base delle mancate presenze riscontrate per il triennio precedente (***Esempio: nel gennaio 2007 si prende in considerazione il triennio decorrente dall'1.1.2004 al 31.12.2006.*** **Esso viene approvato con Determina del Responsabile della 3° Area, che viene pubblicata all'Albo Pretorio.**

17. In ogni caso le **graduatorie** con le presenze giornaliere degli spuntisti **devono sempre risultare aggiornate** alle date del **31 gennaio** e del **31 luglio** di ogni anno, ai fini delle eventuali procedure di assegnazione di posteggi in concessione decennale.

18. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione, come indicato anche al successivo articolo 20, comma 17, lett. a).

CAPO II°

F i e r e

ART. 9

OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE FIERE

1. Le fiere, sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma1, della L.R. n. 12/99, sono così classificate:
 - a. fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b. fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati per:
 - settori merceologici (alimentare e non alimentare),
 - per specializzazioni merceologiche (ovvero le segmentazioni merceologiche interne ai settori),
 - per settori e per specializzazioni merceologiche,
 - c. fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per più di due anni consecutivi (indipendentemente dal numero di giornate stabilite per la durata della fiera) , e con le stesse modalità.
2. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 1, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a. per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b. per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 10
INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE ESISTENTI

1) FIERA DI SALA - *classificata con deliberazione consiliare n. 51/2000 e successiva modifica C/C 41/2002*. Essa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) L.R. 12/1999, è di tipo **ordinario**, essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, con contenuto non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le bevande superalcoliche, cioè aventi gradazione alcolica superiore a 21° (art. 30 - comma 5 - D.Lgs.n. 114/98 combinato con l'art. 176 - comma 1 - del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto del 6.5.1940 n. 635 e con gli artt. 86-89 del T.U.L.P.S. approvato con Regio Decreto 18.6.1931 n. 773).

LE CARATTERISTICHE DELLA FIERA DI SALA SONO LE SEGUENTI		
si svolge nella 2° domenica di giugno, oltre il giovedì, venerdì e sabato antecedenti, e oltre il lunedì successivo la domenica.		
su area scoperta e priva di strutture fisse		
nelle seguenti strade comunali: Via Don Botti, Via Don Minzoni tratto comunale, dall'intersezione con la via Don Botti, fino al viale di accesso al cimitero.		
SUP. POSTEGGI MQ. 1.308,00		
POSTEGGI TOTALI 40 (PLANIMETRIA ALLEGATO A3)		
SETTORE ALIMENTARE n. 5	SETTORE NON ALIMENTARE n. 33	IMPREND. AGRICOLI n. 2

POSTEGGIO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	MQ TOTALI
A	7,5	4	30
B	8	4	32
C	8,5	4	34
D	11,5	4	46
E	8,5	4	34
30	9,5	4	38
29	8	4	32
28	8,5	4	34
27	8	4	32
26	8	4	32
25	8	4	32
24	7	4	28
23	9	4	36
22	11,5	4	46
20	8	4	32
19	9	4	36
18	9	4	36
17	8,5	4	34
16	9,5	4	38
15	8	4	32
14	4,5	4	18
13	10	4	40
12	8	4	32
11	8,5	4	34
10	8	4	32
9	8	4	32
8	8	4	32
7	8	4	32
6	8	4	32
5	8	4	32
4	7,5	4	30
3	8	4	32
2	8,5	4	34
1	10,5	4	42
1A	8	4	32
1B	8	4	32
1C	8	4	32
1D	8	4	32
AGRICOLO	4	4	16
AGRICOLO	4	4	16
		TOTALE MQ	1308

2) FIERA DEL CARNEVALE DI PADULLE, classificata con deliberazione consiliare n. 51/2000 e successiva modifica C/C 41/2002.

▪ Essa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) L.R. 12/1999, è a **merceologia esclusiva (settore non alimentare)**, in quanto può essere utilizzata solo per le seguenti specializzazioni merceologiche: **articoli carnevaleschi, scherzi, giocattoli, caramelle, dolci di vario genere, frutta secca con esclusione di ogni altro cibo.** Sono fatti salvi i divieti di cui al precedente comma 1.

LE CARATTERISTICHE DELLA FIERA DEL CARNEVALE SONO LE SEGUENTI (Planimetria allegato A2.1 – A2.2 – A3.3)		
si svolge su TRE DOMENICHE CONSECUTIVE:		
abili di anno in anno in base al calendario deciso dal Comune unitamente all' Associazione Pro-Loco, organizzatrice della manifestazione (tenuto conto dell'inizio del periodo di Quaresima)		
la 1° nella frazione di Osteria Nuova – area PARCHEGGIO ALL'INIZIO DI VIA XXV APRILE. la 2° nella frazione di Sala – area VIA DON MINZONI TRATTO CHIUSO la 3° nella frazione di Padulle – area P.ZZA MARCONI.		
Le aree sono scoperte e prive di strutture fisse		
POSTEGGI TOTALI 3 PER OGNI AREA		
DIVIDUATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA (<i>vendita articoli carnevaleschi, scherzi, giocattoli, caramelle, con esclusione di ogni altro cibo</i>)		
Così definiti		
<u>Area Osteria Nuova</u>	<u>Area Padulle</u>	<u>Area Sala</u>
nn. 1 – 2 - 3 ciascuno di mq 20 (4x5)	nn. 1 – 2 - 3 ciascuno di mq 20 (4x5)	nn. 1 – 2 - 3 ciascuno di mq 20 (4x5)
 suddetti posteggi sono già assegnati con concessione decennale e rilascio autorizzazione tipo A.		

ART. 11

COMITATO CONSULTIVO DELLA FIERA

- 1) Al fine di collaborare con gli uffici preposti alla gestione della fiera su qualsiasi tematica, viene istituito un apposito Comitato a carattere consultivo, **per la Fiera di Sala**, composto da:
 - a) L'Assessore alle Attività Produttive, che la presiede
 - b) Il Responsabile di Area o suo delegato
 - c) Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato
 - d) Il presidente della locale Pro-Loco o suo delegato
 - e) tre rappresentanti individuati tra i titolari di concessione decennale della fiera a cura degli operatori stessi (uno del settore alimentare e due del settore non alimentare).
- 2) La designazione degli operatori della fiera dovrà essere comunicata con nota scritta al Servizio competente del Comune, il quale provvederà a predisporre apposito decreto sindacale per la nomina del Comitato, con durata quinquennale.
- 3) In caso di cessazione dall'attività di uno degli operatori della fiera designati all'interno del Comitato, ovvero in caso di cessione d'azienda ad altro subentrante, il Servizio competente provvederà a darne comunicazione a tutti gli altri concessionari di posteggio i quali potranno far pervenire altra designazione scritta, in occasione della prima edizione utile di Fiera. In tal caso verrà adottato apposito decreto sindacale per l'aggiornamento del Comitato, in caso contrario la composizione rimarrà invariata sino alla scadenza del quinquennio.

ART. 12

DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) della L.R. 12/99, si intende per **Fiera Straordinaria** quella che:

a) si tiene occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori, in giorni diversi dalla normale fiera e le cui presenze o assenze non vanno a computarsi nel registro della normale fiera;

b) ovvero quando trattasi di fiere all'atto della cui istituzione non è previsto si ripetano con le stesse modalità per più di due anni consecutivi (indipendentemente dal numero delle giornate di durata per ogni anno).

2. La Fiera Straordinaria di cui alla lettera a) del comma 1 viene istituita con deliberazione di Giunta Comunale, e lo svolgimento viene disciplinato con atto del Responsabile d'Area nel quale sono indicate le eventuali modalità ed i termini di partecipazione e la possibilità di spostamenti dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi della Fiera.

3. La Fiera Straordinaria di cui alla lettera b) del comma 1 viene istituita con deliberazione del Consiglio Comunale l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, con atto del Responsabile d'Area nel quale sono indicate le eventuali modalità ed i termini di partecipazione e la possibilità di spostamenti dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi e degli autonegozi, nonché la migliore organicità dei percorsi della Fiera, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate ai successivi artt. 14 e 15, e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.

4. Ai sensi del punto 2), lett. g) della D.G.R. 1368/1999, le presenze effettive maturate in una fiera straordinaria di cui alla lettera b) del comma 1, si trasferiscono sulla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva, **semprchè venga definitivamente istituita ai sensi della L.R. 12/1999, e quindi sono considerate valide a tutti gli effetti ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale.**

La disciplina degli orari della fiera straordinaria viene stabilita con apposita ordinanza sindacale.

ART. 13

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Gli orari di svolgimento della fiera, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del Decreto Legislativo n. 114/1998, dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26.7.1999 n. 1368 (*inizio vendite non prima delle ore 4.00 e fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 giornaliere, anche frazionate*).
2. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - la fascia oraria durante la quale è vietata la circolazione dei veicoli nell'area mercatale;
 - l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,
 - l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio,
 - l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
 - l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, previo consenso degli addetti alla vigilanza, e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di **oltre la metà** degli operatori di mercato,
 - l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per poter accedere alle operazioni di cui al successivo art. 15.
 - La sanzione da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni in essa contenute.
3. L'orario di vendita è in ogni caso lo stesso per tutti gli operatori della fiera, a prescindere dalle merceologie trattate, e compreso gli imprenditori agricoli.
4. In caso si rendessero necessari eventuali spostamenti temporanei, si procederà con le modalità disposte al successivo articolo 27 – paragrafo **B) TRASFERIMENTI TEMPORANEI PER MOTIVI CONTINGENTI**

Art. 14
GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO e
AGGIORNAMENTO PER AZZERAMENTO

(punto 6 lett. a - b Del.reg 1368/99)

1. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata dal numero di volte in cui l'operatore commerciale, **in base alla medesima autorizzazione**, ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito della fiera (*art. 27 comma 1 lett. g del D.lgs. 114/98*).
2. Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.
3. A parità di presenze maturate, si tiene conto della maggiore anzianità di azienda propria o dei danti causa autocertificata. Per dante causa si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'autorizzazione per l'attività commerciale su aree pubbliche.. Tale anzianità viene documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In carenza della modalità dell'autocertificazione si prenderà in considerazione l'anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa dello spuntista.
4. In caso di ulteriore parità, si assegna al titolare di autorizzazione più giovane di età anagrafica.
5. Le presenze sulla fiera sono rilevate dalla Polizia Municipale. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è aggiornata su documento informatico dal Servizio Sviluppo Economico del Comune, **condivisa in rete con il Servizio di Polizia Municipale**, ed è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
6. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 comma 3 L.R. 12/99*).
7. La mancata partecipazione effettiva alla fiera, per tre anni consecutivi, è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta **l'azzeramento** delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 17, comma 4 del presente Regolamento (*art. 5 comma 4 L.R. 12/99*).
8. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze per il motivo di cui al precedente comma. 7, **è effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal gennaio 2007**, sulla base delle mancate presenze riscontrate per il triennio precedente (***Esempio: nel gennaio 2007 si prende in considerazione il triennio decorrente dall'1.1.2004 al 31.12.2006***). **Esso viene approvato con Determina del Responsabile della 3° Area, che viene pubblicata all'Albo Pretorio.**
9. In ogni caso le graduatorie con le presenze giornaliere degli spuntisti devono sempre risultare aggiornate alle date del **31 gennaio** e del **31 luglio** di ogni anno, ai fini delle eventuali procedure di assegnazione di posteggi in concessione decennale.
10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione, come indicato anche al successivo articolo 20, comma 17, lett. a).

Art. 15
MODALITA' E TEMPI PER PRESENTAZIONE DOMANDE E
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI
FORMAZIONE GRADUATORIA

1. I posteggi liberi in quanto non assegnati in concessione decennale, od in quanto vacanti, o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono utilizzati:

- per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;
- per l'assegnazione di un secondo posteggio agli operatori già titolari di concessione decennale per un posteggio, con le modalità specificate al successivo articolo 16.

2. Gli operatori non titolari di posteggio che intendono partecipare alla Fiera, con occupazione temporanea di posteggi liberi, devono :

- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo A o di tipo B, di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e di Partita IVA;
- presentare richiesta al Comune almeno, in bollo, dovuto ai sensi del D.P.R. 642/1972, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, ovvero, nel caso in cui tale giorno coincida con una giornata festiva, entro il primo giorno feriale successivo. A tal fine fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

- per le domande **presentate senza bollo** si osservano le disposizioni contenute nell'art. 19 del D.P.R. 642/1972 ¹, ovvero la stessa non è rifiutabile dall'ufficio competente al ricevimento, ma corre l'obbligo di invio all'ufficio del registro per la loro regolarizzazione, entro trenta giorni, con riferimento agli artt. 22, 24 e 31 del medesimo D.P.R. disciplinante l'imposta di bollo.

- presentare una domanda per ogni singola manifestazione.

3. Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1 le modalità ed i criteri stabiliti al punto 4, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, come meglio precisati al precedente articolo 14.

4. Almeno **15** giorni prima della data di svolgimento della fiera, i competenti servizi provvedono alla formazione di apposita graduatoria di ammissione alla fiera stessa, **per coloro che hanno presentato domanda nei termini**; la graduatoria viene approvata con Determina del Responsabile di Area e pubblicata tempestivamente all'Albo Pretorio, dandone comunicazione a tutti gli interessati (sia ammessi che esclusi);

5. Gli operatori che hanno presentato la domanda di cui al 1° comma **fuori dei termini, ma comunque entro il termine di cui al precedente comma 4** (cioè prima che sia stata pubblicata la graduatoria) verranno indicati in un elenco ulteriore redatto dal Servizio Sviluppo Economico e **saranno ammessi a partecipare alla Fiera, secondo le modalità previste al successivo comma 7, lettera e), punto 2).**

6. Gli operatori che **non hanno presentato alcuna domanda** saranno ammessi a partecipare alla fiera **secondo le modalità previste al successivo comma 8, lettera e), punto 3);**

7. **All'ora prefissata per l'inizio delle vendite, stabilita dall'apposita ordinanza Sindacale**, nell'unico punto di raccolta appositamente predisposto a cura della Polizia Municipale, **si procede all'assegnazione secondo le modalità e priorità indicate ai successivi commi, IN CONSIDERAZIONE DELLE QUALI LE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DOVRANNO QUINDI ESSERE RIPETUTE DI GIORNO IN GIORNO.** La procedura non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata.

OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE:

a) Si procede alla verifica della presenza dei titolari di posteggio **DECENNALE** presenti, che prendono possesso del posteggio loro assegnato dal titolo autorizzativo; Essi, se non risultano presenti all'ora prefissata per l'inizio delle vendite, sono considerati assenti per quella giornata (ai sensi e per gli effetti del successivo art. 17, comma 4) e tale loro assenza viene annotata **nell'apposito registro giornaliero**, a cura degli agenti di Polizia Municipale; **in tal caso, i posteggi che risultano non occupati per una o più sere saranno assegnati, solo per quella giornata, con le modalità indicate alla successiva lettera e);**

b) Si procede quindi, in via prioritaria, all'assegnazione dei posteggi liberi **in quanto non assegnati decennialmente o resisi vacanti per cessazione attività o revoca**, nelle more della messa a bando degli stessi, **SECONDO L'ORDINE DELLA GRADUATORIA** ai sensi del

precedente comma 3, formulata sulla base delle domande pervenute nei termini, nel rispetto del settore merceologico. **E' consentito all'operatore presente in graduatoria di scegliere il posteggio solo all'interno di quelli da assegnare annualmente, e non tra quelli assegnati con concessione decennale, ancorchè i titolari risultino assenti per una o più giornate. TALE ASSEGNAZIONE VALE QUINDI PER TUTTO IL PERIODO DELLA FIERA, RESTANDO IMMUTATA SINO AL TERMINE;**

c) **Gli operatori che hanno presentato domanda in tempo utile e risultanti nella graduatoria degli assegnatari per i posteggi disponibili, hanno L'OBBLIGO DI PRESENZA ALMENO PER I GIORNI DI VENERDI, SABATO E DOMENICA. Nel caso essi effettuino in una edizione meno di tre presenze, agli stessi non verrà attribuita alcuna presenza.**

d) Qualora, al momento della chiamata della prima sera, risultino assenti operatori inseriti nella graduatoria, si procederà alla assegnazione, solo per quelle sere, secondo le modalità indicate alla successiva lettera e);

e) qualora, risultassero **ancora posteggi liberi a causa di assenza dei titolari decennali o a causa di assenza degli assegnatari annuali in graduatoria** (sia per le singole giornate che per tutta la edizione), **si procede nel seguente modo:**

1) **proseguendo nella graduatoria, assegnando a partire dal primo della sezione esclusi che però hanno presentato domanda nei termini, sempre nel rispetto del settore merceologico;**

2) **agli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini ma comunque prima della data della pubblicazione della graduatoria**, come risultanti dall'elenco appositamente redatto dal Servizio Sviluppo Economico, applicando i medesimi criteri indicati al precedente articolo 14, commi da 1 a 4;

3) **agli operatori che non hanno presentato alcuna domanda**, applicando i medesimi criteri indicati al precedente articolo 14, commi da 1 a 4;

4) **Le assegnazioni che dovessero essere effettuate ai sensi dei precedenti nn. 1), 2) e 3), sono quindi "ballerine", cioè possono essere effettuate solamente per quelle serate la cui disponibilità del posteggio deriva dalla mancata occupazione del titolare decennale o dell'assegnatario in graduatoria, e che viene quindi verificata ogni sera.**

8) ***In ogni caso, per la FIERA DEL CARNEVALE (a merceologia esclusiva potendosi ammettere solamente articoli carnevaleschi, scherzi, giocattoli, caramelle, dolci di vario genere, frutta secca, con esclusione di ogni altro cibo), le assegnazioni temporanee avvengono salvaguardando il rispetto del settore merceologico e della merceologia esclusiva, in caso contrario il posteggio rimane libero. Nella Fiera di Sala, qualora esaurite le operazioni indicate al precedente comma, per le assegnazioni giornaliere, risultassero ancora posteggi vacanti, le assegnazioni saranno disposte a prescindere dal settore.***

9) **L' esercente "spuntista", anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante, di sua scelta fra quelli disponibili.**

10) **Agli operatori assegnatari annuali o alla spunta viene comunque attribuita 1 (una presenza) per la partecipazione effettiva alla Fiera (sia di Sala che del Carnevale), indipendentemente dal numero di giornate di esercizio, fatto salvo quanto espressamente indicato, per la Fiera di Sala, al precedente comma 8, lettera c), ovvero non viene assegnata nessuna presenza agli operatori che, collocati in graduatoria degli assegnatari, non effettuano le tre presenze obbligatorie.**

11) **Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate dallo spuntista sulla fiera, sono in ogni caso necessari la presenza del titolare dell'impresa commerciale, o del legale rappresentante in caso di società, oppure di dipendente o collaboratore familiare iscritti negli elenchi INPS, comprovata da regolare documentazione, l'autorizzazione in originale alla quale imputare le presenze, la idonea attrezzatura e l'esercizio effettivo dell'attività commerciale. L'anzianità dell'azienda deve essere documentata mediante autocertificazione.**

12) **Lo spuntista per ottenere la presenza non può assentarsi sino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.**

13) **L'operatore che non accetta il posteggio disponibile, o non provvede ad occuparlo, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria. Il fatto sarà annotato nel citato foglio giornaliero delle presenze.**

14) **Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio si allontani dallo stesso prima dell'orario fissato con ordinanza sindacale, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, fatte salve le cause giustificabili ai sensi del precedente articolo 7.**

15) Gli operatori presenti alla “spunta” saranno annotati nell'apposito registro/calendario giornaliero delle presenze, da controfirmarsi a cura dell'operatore stesso in ogni giornata.

16) Ai fini di procedere alle assegnazioni di cui alle precedenti lettere, il Servizio Sviluppo Economico provvederà a dotare il Servizio di Polizia Municipale dei seguenti elenchi:

- a) ***Elenco dei titolari decennali di posteggio, redatto a calendario per l'annotazione delle presenze o assenze di ogni giornata;***
- b) ***Graduatoria degli assegnatari annuali, che hanno presentato domanda nei termini, redatta a calendario, per l'annotazione giornaliera delle presenze degli interessati;***
- c) ***Graduatoria di coloro che hanno presentato domanda fuori dai termini ma comunque prima della pubblicazione della graduatoria, redatta a calendario;***
- d) ***Elenco complessivo, ordinato alfabeticamente e redatto a calendario, degli spuntisti risultanti al Servizio (da cui saranno stati decurtati quelli che sono eventualmente già presenti nelle graduatoria di cui alle precedenti lettere b) e c)) aggiornato con le presenze complessivamente maturate alla precedente edizione, e con annotazione della anzianità d'azienda (quando dagli stessi dichiarata). In caso di assegnazione a “nuovi spuntisti” non presenti in tale elenco, gli agenti di Polizia Municipale addetti provvederanno ad integrare direttamente e manualmente tale elenco, completandolo di tutti i dati necessari.***

17) Gli elenchi/registri indicati alle precedenti lettere a), b) e c) dovranno essere riconsegnati al termine della Fiera, controfirmati dagli operatori che ne hanno curato la tenuta, al Servizio Sviluppo Economico per l'aggiornamento su base informatica.

Art. 16

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI SECONDO POSTEGGIO

A GIA' TITOLARE

1. Ai fini dell'assegnazione, in via temporanea, di un secondo posteggio, si applicano all'operatore già titolare di un posteggio in concessione decennale, gli stessi criteri validi per gli operatori non titolari di posteggio e di cui al precedente art. 15.

2. Agli effetti di cui al comma 1 ed in relazione alle disposizioni di cui al punto 4, lett. e) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 valgono unicamente, le presenze effettive maturate dall'operatore in virtù dell'assegnazione del secondo posteggio e titolare di autorizzazione diversa dalla concessione decennale relativa alla medesima fiera.

3. L'attività di vendita nel secondo posteggio assegnato a titolare ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, dovrà essere condotta da dipendente o collaboratore persona dell'azienda.

Art. 17

GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO DELLA FIERA

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiera, **sono in ogni caso necessari** la presenza del titolare dell'impresa commerciale, o del legale rappresentante in caso di società, **oppure di dipendente o collaboratore familiare iscritti negli elenchi INPS, comprovata da regolare documentazione**, l'autorizzazione in originale alla quale imputare le presenze, la idonea attrezzatura e l'esercizio effettivo dell'attività commerciale.
2. **Non si considerano le assenze** determinate da **eventi atmosferici** particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il **50 per cento degli operatori** concessionari di posteggio nella fiera.
3. I concessionari di posteggio, **non presenti all'ora stabilita per le vendite** dall'Ordinanza Sindacale, non possono svolgere l'attività per la giornata e **sono considerati assenti a tutti gli effetti, per quella giornata.**
4. Poiché la durata della fiera di Sala è stabilita in cinque giorni, **E' FATTO OBBLIGO AI TITOLARI DI POSTEGGIO DECENNALE DI ESSERE PRESENTI ALMENO NELLE GIORNATE DI VENERDI', SABATO E DOMENICA.**
5. In ogni caso, essi **sono considerati assenti per l'intera edizione se effettuano meno di tre presenze in ogni edizione.**
6. I titolari di posteggio della Fiera del Carnevale, sono considerati assenti per l'intera edizione se non effettuano nemmeno una presenza sulle due domeniche della manifestazione.
7. **La disposizione di cui al precedente comma 5 si applica a partire dalla prima edizione della fiera successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini e per gli effetti del successivo articolo 35 (cessazione e revoca dell'autorizzazione).**
8. E' altresì considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo quanto indicato al successivo comma.
9. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla data di inizio della fiera.
10. **Non concorre a determinare la revoca dell'autorizzazione l'assenza per espletamento di mandato elettorale, documentato nei modi di legge.**
11. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
12. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

CAPO III°

Disposizioni Comuni Ai mercati E alle fiere

ART. 18
POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
NEL MERCATO E NELLA FIERA

(art. 2, co. 4 e art. 6, co. 8 Legge Regionale n. 12/99)

1. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il **due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere**, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

2. Le vendite da parte degli imprenditori agricoli sono normate dal D. Lgs. 228 del 18 maggio 2001 “*Legge di orientamento per il settore agricolo*”, ed in particolare dall’art. 4 che ha introdotto una nuova disciplina prevedendo regole innovative in ordine agli aspetti procedurali ed ampliando la tipologia di prodotti che possono formare oggetto di detta attività, finora regolata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modifiche.

3. Ai fini dell’assegnazione dei posteggi in concessione decennale ai produttori agricoli, non essendo richiesta la pubblicazione di avviso sul B.U.R.E.R., il Responsabile di settore provvede alla pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio del Comune, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

4. Ai sensi della nuova disciplina gli imprenditori agricoli interessati dovranno produrre nel termine copia della comunicazione prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 228/2001 (presentata al comune sede del fondo) o del titolo abilitativo derivante dalla precedente normativa, (con riferimento alla vecchia autorizzazione prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, oppure alla denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241), allegando specifica domanda per l’ottenimento del posteggio, entrambi redatte sulla apposita modulistica predisposta dal Servizio Sviluppo Economico, competente al ricevimento, da cui risulti, mediante autocertificazione:

- *Dati anagrafici e fiscali completi; per le società: ragione sociale, legale rappresentante, dati fiscali;*
- *Sede dell’azienda agricola ed il Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti;*
- *la qualifica di imprenditore agricolo;*
- *l’elenco dei prodotti agricoli, di propria produzione e non, che intende porre in vendita nei limiti di cui al succitato D.Lgs. 228/2001;*
- *numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese;*
- *anzianità d’attività derivante dalla data del titolo posseduto come abilitazione alla vendita, come più sopra precisato (comunicazione prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 228/2001, presentata al comune sede del fondo oppure vecchia autorizzazione prevista dalla legge 9 febbraio 1963, n. 59, oppure alla denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241);*
- *l’assenza delle cause ostative indicate all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 228/2001, sia nei propri confronti che degli altri componenti la eventuale società;*
- *insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31.05.1975 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia) sia nei propri confronti che degli altri componenti la eventuale società;*
- *Dichiarazione relativa alle presenze effettuate nel mercato come operatore precario (alla spunta);*

5. Le domande presentate da imprenditori agricoli già titolari di posteggio nell’ambito dello stesso mercato o della stessa fiera **sono dichiarate irricevibili** ed alle stesse non è dato ulteriore seguito **in quanto non è ammessa la possibilità per gli stessi di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato o nella stessa fiera**, nemmeno in caso di ampliamento del numero dei posteggi.

6. L’assegnazione decennale del posteggio per il mercato o per la fiera, avviene in base alla graduatoria delle presenze maturate (per il mercato o per la fiera) alla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso di cui al precedente art. 3; in subordine, alla maggiore anzianità di attività dell’operatore da intendersi come abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola; in caso di ulteriore parità dei requisiti di cui sopra, si tiene conto della data di presentazione della domanda al protocollo del Comune.

7. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti, comporta il rilascio di una concessione **decennale, da rinnovarsi tacitamente**, che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

- **Permanente** se è riferita all'intero anno solare,
- **Stagionale** se relativa ad uno o due periodi nell'anno, **comunque non inferiori a 60 giorni continuativi e non superiori a 180 giorni complessivi per anno solare**, e purchè siano assicurate, da parte del concessionario, le condizioni per l'eventuale assegnazione del posteggio in concessione decennale ad altri operatori, per i periodi di non utilizzo dello stesso.

8. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, **ha l'obbligo di esibire il titolo che lo abilita all'esercizio dell'attività** (*autorizzazione ex legge 59/1963 o comunicazione articolo 4 D.Lgs. 228/2001*) e la concessione di posteggio.

9. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

10. La concessione decennale di cui al precedente comma 7, si considera **rinnovata tacitamente** previa presentazione, da parte dell'interessato, prima della scadenza, di apposita **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, attestante il **mantenimento** in capo al soggetto della **qualità di "imprenditore agricolo"**, ai sensi del comma 8² dell'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, nonché **dei requisiti morali** indicati al precedente comma 4 (assenza di cause ostative di cui all'art. 4 del D. Lgs. 228/2001 ed insussistenza di cause di divieto, decadenza e sospensione di cui alla Legge "antimafia" 575/1975).

11. La concessione di posteggio nel mercato o nella fiera cessa o viene revocata anticipatamente per:

- a) rinuncia del titolare;
- b) perdita dei requisiti morali previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 228/2001;
- c) perdita della qualifica di Imprenditore Agricolo del titolare;
- d) cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti ed aziende terze che non ne abbiano titolo;
- e) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi (art. 5, comma 2, lett. b L.R. 12/99), in caso di comprovata necessità;
- f) decadenza per mancato utilizzo del posteggio

➤ **NEL MERCATO**: per periodi di tempo superiori complessivamente a **18 giornate** di mercato per anno solare, in caso di concessione permanente, oppure per periodi superiori complessivamente ad 1/3 delle giornate di mercato, in caso di autorizzazioni stagionali, (art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 12/99). fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare (art. 29, comma 4, lettera b del D.lgs.n. 114/98), debitamente giustificati nei termini con le modalità disposte nel presente regolamento.

➤ **NELLA FIERA: assenza per tre edizioni consecutive** fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare (art. 29, comma 4, lettera b del D.Lgs. n. 114/98), debitamente giustificati nei termini con le modalità disposte nel presente regolamento. **E' considerata assenza ad una edizione, anche agli effetti del successivo articolo 35, la mancata presenza per più di TRE giornate, anche non consecutive. Tale disposizione si applica a partire dalla prima edizione della fiera successiva alla entrata in vigore del presente regolamento.**

➤ Il numero delle presenze e delle assenze effettuate da ciascun produttore è rilevato sul mercato dalla Polizia Municipale.

12. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art. 2 comma 4 L.R. 12/99).

13. Il procedimento di revoca e/o decadenza è preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e del vigente Regolamento Comunale disciplinante i procedimenti amministrativi.

14. In caso di revoca o di rinuncia di posteggi riservati agli imprenditori agricoli si fa luogo alla riduzione automatica del numero di posteggi in organico ed alla modifica d'ufficio della planimetria

² 8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni (Euro 41.316,55) per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato [decreto legislativo n. 114 del 1998](#)

dell'area mercatale, fino al raggiungimento di un numero di posteggi non superiore al 2% dei posteggi in organico (art. 6 - comma 8 - L.R. 12/99).

15. Sia nel mercato che nella fiera, **i posteggi liberi e temporaneamente non occupati dai rispettivi concessionari decennali o assegnatari annuali, possono essere assegnati solamente ad imprenditori agricoli. In mancanza rimangono liberi.**

16. La procedura di "spunta" ha inizio all'ora prefissata per le vendite dalle ordinanze sindacali che stabiliscono gli orari del mercato e della fiera.

17. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma 15 gli imprenditori agricoli già concessionari di posteggio nello stesso mercato o nella stessa fiera.

18. Gli imprenditori agricoli presenti alla spunta verranno iscritti, a cura della Polizia Municipale, nell'apposito registro, che dovrà dagli stessi essere controfirmato.

19. L'aggiornamento su base informatica del registro deve essere disposto in tempo reale per ogni giornata di mercato.

20. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE POSTEGGI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Nell'area di **mercato di Padulle** è attualmente riservato **1 posteggio** per gli imprenditori agricoli, assegnato con **concessione biennale** dall'11 marzo 2003, e rinnovata nel marzo 2005 fino al marzo 2007. **A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento, la suddetta concessione, alla scadenza suindicata, sarà rilasciata con durata decennale, con decorrenza dalla data del primo rilascio , secondo quanto previsto al precedente articolo 18, comma 10.**
2. Nella **Fiera di Sala**, sono attualmente riservati **2 posteggi** per gli imprenditori agricoli, da **assegnare annualmente** secondo apposita graduatoria stilata con le modalità ed i termini di cui all'art. 15. Qualora l'Amministrazione decidesse di assegnare anche tali 2 posteggi con concessione decennale, si procederà ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'articolo 18.

ART. 20

RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TIPO A CON CONTESTUALE ASSEGNAZIONE POSTEGGI DECENNALI NEL MERCATO E NELLA FIERA

AZZERAMENTO PRESENZE ED OBBLIGHI

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale per operare su area pubblica in un mercato – **fatta eccezione per i posteggi da assegnare agli imprenditori agricoli** - il Comune deve far pervenire alla Giunta regionale, dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare, con l'indicazione delle relative merceologie. La Regione, entro sessanta giorni dalle suindicate date, provvederà alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. dei dati inviati dal Comune.
2. Il medesimo elenco deve essere affisso all'albo pretorio comunale congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
3. In caso di discordanza, fanno fede i dati esposti nell'albo pretorio del Comune.
4. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A relativa ad uno dei posteggi liberi, **tenendo conto del settore merceologico e delle eventuale specializzazione merceologiche** e, contestualmente, richiedono la concessione di posteggio.
5. Le domande devono essere conformi alle modalità di presentazione indicate nel bando ed in regola con l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972. In carenza di bollo si procederà ai sensi degli artt. 19, 22, 24 e 31 del medesimo DPR 642/1972.
6. In caso di posteggi liberi situati in più mercati o più fiere, gli interessati devono presentare singole domande riferite a ciascun mercato o ciascuna fiera. Esse non devono contenere indicazioni circa l'identificazione del posteggio eventualmente preferito. Qualora il mercato sia organizzato in settori o specializzazioni merceologiche, le domande debbono obbligatoriamente indicare il settore o la specializzazione prescelta.
7. La **domanda** può essere inviata a mezzo di lettera raccomandata AR oppure consegnata direttamente, **non prima del termine di apertura indicato nel bando e non oltre i 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul B.U.R.E.R.** Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. **Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti termini, fa fede la data di spedizione della raccomandata AR o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.** Le domande devono essere conformi alle modalità indicate nel bando comunale, esposto all'albo pretorio. Il suddetto bando potrà essere inviato per conoscenza alle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale.
8. Non verranno accettate richieste di maggiori superfici oltre le dimensioni massime fissate dall'Amministrazione Comunale per i singoli posteggi.
9. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande e per la verifica dei requisiti soggettivi, il responsabile di settore provvede a formulare la/le graduatoria/e per il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, fermo restando che l'assegnazione del posteggio in concessione decennale, conseguente a ciascun bando, deve riguardare un solo posteggio per operatore (*punto 2 lettera c delibera regionale n.1368/99*).
10. L'assegnazione avverrà, nel rispetto del settore merceologico e delle specializzazioni merceologiche dei posteggi – se determinate - **secondo una o più graduatorie effettuate applicando nell'ordine i seguenti criteri**, come stabilito dal punto 2 - lettere a, b, c - della deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/99:
 - *maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione, tenuto conto che per il mercato sono da intendersi per presenze tutte le volte che l'operatore si è presentato alla spunta prescindendo dal fatto che abbia potuto esercitare la vendita, mentre per la fiera sono da intendersi computabili solo le presenze effettive ovvero il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera;*
 - *in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa debitamente documentata con le modalità di cui al successivo comma 12. Si intende per data causa il soggetto che, per ultimo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.*
 - *in caso di ulteriore parità: il richiedente più giovane d'età anagrafica.*
11. **Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma precedente, si precisa che:**

- le presenze considerate per la formazione della graduatoria di assegnazione, sono quelle maturate alla data di pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.;
 - l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatabile alla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 19 maggio 1976, n. 398.
12. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui è a conoscenza certa e di cui intenda valersi.
13. **Sono dichiarate irricevibili e alle stesse non sarà dato ulteriore seguito le domande presentate da:**
- operatori del mercato che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato;
 - operatori della fiera che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera.
14. La/e graduatoria/e saranno approvate con Determina del Responsabile dell'Area cui fa capo il competente Servizio, pubblicate all'Albo Pretorio e portate a conoscenza di tutti gli interessati, i quali potranno presentare eventuali memorie e/o osservazioni nei termini indicati nell'atto, che saranno esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche.
15. Successivamente all'approvazione degli atti definitivi, gli operatori saranno convocati con lettera scritta in una pubblica riunione per la scelta del posteggio. Essi dovranno presentarsi **muniti di documento di identità** oppure, qualora intendano farsi rappresentare da altra persona, quest'ultima dovrà essere munita sia **di documento di identità che di specifica delega scritta da parte dell'operatore**. Gli operatori fisicamente impossibilitati a partecipare (sia personalmente che a mezzo di delegato), otterranno l'assegnazione d'ufficio a loro nome. SOLAMENTE SE AVRANNO FATTO PERVENIRE, PRIMA DELL'INCONTRO, APPOSITA DELEGA ALL'AMMINISTRAZIONE DI PROCEDERE IN TAL SENSO. In caso contrario, essi saranno considerati **assenti** e si procederà alle assegnazioni mediante **scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento di tutti i posteggi da assegnare**.
16. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata soltanto a **persone fisiche ed a società di persone** regolarmente costituite secondo la normativa vigente (snc. e s.a.s., con esclusione delle s.r.l. e spa).
17. E' assegnato un **termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni**, entro il quale l'interessato o chi per lui deve provvedere al **ritiro** dell'autorizzazione e della relativa concessione, **fermo restando:**
- a) che il ritiro dei titoli predetti determina, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione;
 - b) che il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta diversamente:
 - ⊕ l'automatica decadenza dell'assegnazione;
 - ⊕ il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.
18. I termini di conclusione del procedimento per il rilascio della autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio sono fissati in novanta giorni dalla data di scadenza del bando, salvo interruzioni dovute a cause da imputare al soggetto richiedente.
19. La concessione di posteggio ha durata decennale (art. 28 del D.Lgs. n. 114/98) ed è rinnovata tacitamente alla scadenza (punto 5, lettera a della delibera regionale n. 1368 del 26.07.1999).
20. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art. 4 comma 1 L.R. 12/99).
21. Sono indicati ai successivi articoli 23, 24, 25, 26, e 27 gli adeguamenti da apportarsi ai titoli originariamente rilasciati, in caso di subingresso, scambio di posteggio, spostamenti per miglorie, spostamenti per ristrutturazioni o trasferimenti delle aree mercatali o fieristiche.

ART. 21
ISTITUZIONE NUOVI POSTEGGI
PER AMPLIAMENTO DEL MERCATO O DELLA FIERA
O PER ISTITUZIONE NUOVI MERCATI E FIERE – POSTEGGI VINCOLATI

1. In caso di istituzione di nuovi posteggi, si procederà alla assegnazione con le modalità indicate al precedente articolo 20 con le seguenti ulteriori specificazioni:
 - se l'istituzione dei nuovi posteggi è dovuta ad ampliamento del mercato o della fiera esistente, le operazioni di cui all'articolo 20 dovranno essere precedute dalle operazioni di miglioria, nei modi e termini descritti al successivo articolo 25 (punto 2, lett. a D.G.R. 1368/99)
 - se l'istituzione di nuovi posteggi deriva da istituzione di nuovo mercato o nuova fiera, non si procederà alle operazioni di cui al punto 2) lettera f) della D.G.R. 1368/1999.
2. In ogni caso l'ampliamento o la istituzione di mercato o fiera, con individuazione della planimetria, dislocazione e numerazione posteggi, settore merceologico ed eventuale specializzazione merceologica, **deve essere deliberata dal Consiglio Comunale**, previa consultazione con le organizzazioni dei commercianti di aree pubbliche; inoltre, solo in caso di ampliamento del mercato o della fiera, la consultazione preventiva dovrà avvenire anche con gli operatori già titolari di posteggio:
3. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi in un mercato o una fiera definiti di tipo **ordinario** ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 12/1999, il Consiglio comunale sentite le associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
4. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. **In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.**
5. **L'obbligo di cui sopra si applica anche in caso di mercati o fiere istituiti a merceologia esclusiva.**

ART. 22

TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

(punto 7 lett. a) Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. Presso l'ufficio di Polizia Municipale e il servizio di Attività Produttive del Comune sono tenuti a disposizione di chiunque ne abbia interesse:
 - Il regolamento vigente disciplinante il commercio sulle aree pubbliche;
 - la planimetria del mercato e della fiera con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, la loro ampiezza, il settore merceologico;
 - il registro informatico dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla concessione e numero di posteggio, data di scadenza, superficie assegnata, settore merceologico ed eventuale specializzazione;
 - le graduatorie informatiche dei titolari di posteggio da utilizzare in caso di operazioni di miglioria, ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato, formulata applicando i seguenti criteri di priorità:
 - ✚ ***maggiore anzianità di attività maturata dalla prima data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, tenendo conto anche del/i dante/i causa.***
 - ✚ ***in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore. Per dante causa si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.***
2. Le graduatorie degli operatori sono ordinate:
 - secondo **una graduatoria** suddivisa tra settore alimentare e non alimentare (**nel caso di mercato ordinario** sprovvisto di posteggi a specializzazione merceologica);
 - secondo una **pluralità di graduatorie** ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, **in tutti gli altri casi.**
 - Il Comune qualora si avvalga della facoltà di riservare al massimo **il 2% dei posteggi a merceologie specifiche**, provvederà a stilare una **apposita graduatoria.**
3. Il Servizio Sviluppo Economico, in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi, aggiorna tempestivamente il registro e la graduatoria, dandone immediata comunicazione anche al Servizio di Polizia Municipale.
4. **Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima posizione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (cfr. punto 7 lett.c) della D.G.R. n. 1368/99).**

Art. 23 **SUBINGRESSO**

(art. 4 Legge Regionale n. 12/99)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo di azienda per atto tra vivi o per causa di morte, su comunicazione del subentrante al Comune, comporta:
 - a) la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate con l'autorizzazione;
 - b) le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio (*art. 29, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 31/3/1998 n. 114*);
 - c) Dalla data di presentazione della comunicazione di subingresso, decorrerà la rilevazione delle presenze;
 - d) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato/fiera e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione e il mantenimento della medesima posizione nella graduatoria (*punto 7 - lett. c - della delibera regionale n. 1368/99*);
 - e) l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, **può iniziare l'attività dopo aver presentato al Comune la comunicazione di subingresso** corredata dell'atto di trasferimento di proprietà o di gestione già formalizzato per la registrazione, anche ai fini della reintestazione dell'autorizzazione e del rilascio della concessione di posteggio, la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli **eredi**, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per sei mesi dalla data di apertura della successione (circolare MICA n. 346/c del 28.05.1999.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art. 4 - comma 2 - della L.R. 12/99) e/o cedere l'azienda a terzi anche prima del conseguimento dei requisiti professionali.
5. Le disposizioni di cui ai precedente commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di affidamento temporaneo della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori sono volturati al subentrante, previa sua comunicazione, per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.
7. Al fine di mantenere inalterata la suddivisione deliberata per i settori del mercato o della fiera, **non è ammesso il subingresso con settore merceologico e/o specializzazione merceologica (in caso di mercato o fiera a merceologia esclusiva) diversi da quello per il quale era stato rilasciato il titolo originario.**
8. Al ricevimento di ogni comunicazione di **subingresso**, il Servizio Sviluppo Economico provvederà immediatamente ad **aggiornare l'elenco/graduatoria dei titolari** di posteggio, con annotazione della data di effettivo inizio dell'attività, anche in pendenza delle volturazioni dei titoli, e a darne **copia agli operatori del Servizio di Polizia Municipale.**
9. Contestualmente alle operazioni di cui al punto precedente, il Servizio competente provvederà ad aggiornare l'elenco degli operatori non più attivi.
10. Il termine per la conclusione della volturazione/reintestazioni dei titoli a nome del subentrante sono fissati in 60 giorni, con silenzio assenso, dalla data di ricevimento al protocollo della comunicazione di subingresso.

ART. 24 SCAMBIO DI POSTEGGI

(punto 2, lett. h), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. Su richiesta degli operatori interessati, è avviato il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi, riferiti allo stesso mercato o alla stessa fiera, nel rispetto del settore merceologico (punto 2, lettera h) delibera di Giunta regionale n. 1368/1999), e compatibilmente con le dimensioni degli stessi, nonché tenendo conto della eventuale necessità per gli operatori del settore alimentari dei servizi di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario.
- 2. Le domande di scambio di posteggio nell'ambito della fiera devono essere presentate almeno 60 giorni prima dell'edizione annuale della stessa.**
3. Dalle domande, presentate congiuntamente o separatamente, deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
4. Lo scambio consensuale non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta.
5. L'autorizzazione allo scambio consensuale implica:
 - il mero adeguamento della autorizzazione amministrativa con l'indicazione degli estremi del nuovo posteggio;
 - il rilascio di una nuova concessione di posteggio la quale avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 25 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

(punto 2, lett. a), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria, da attuarsi preliminarmente all'espletamento del bando per l'assegnazione in concessione decennale, sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito DELLO STESSO mercato o della STESSA FIERA alla quale appartengono i posteggi liberi.
2. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 20, comma 1., del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, in quanto resisi vacanti o derivanti da ampliamento del mercato o della fiera, **esamina eventuali domande di spostamento** dell'attività in altro posteggio presentate dai concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 15 maggio o il 15 novembre di ciascun anno.
3. L'esame delle domande pervenute e la formulazione della **graduatoria** verranno espletati entro il 15 giugno e il 15 dicembre di ciascun anno.
4. **Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.**
5. L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggio per miglioria sono rese note, agli effetti di legge, mediante apposito avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune almeno 15 giorni prima della data prefissata.
6. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria del mercato o della fiera formulata secondo il dettato di cui al punto 7, lettere a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, **ovvero, applicando nell'ordine le seguenti priorità, nel rispetto del settore merceologico.**
 - *maggiore anzianità di attività maturata dalla prima data di assegnazione del posteggio di cui trattasi (propria o del dante causa);*
 - *in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato. Per dante causa si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto in proprietà o in gestione l'azienda.*
7. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.

8. Delle operazioni di assegnazione d'ufficio dei posteggi a seguito delle domande di miglìoria, verrà redatto apposito verbale.
9. Il Responsabile di Area, tenuto conto della graduatoria dei titolari di posteggio, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati, nonché al mero adeguamento delle autorizzazioni, con annotazione del nuovo numero di posteggio.
10. Le opzioni di posteggio attuate per miglìoria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
11. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
 - al divieto di detenere in concessione piú di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato e piú di un posteggio nell'ambito della stessa fiera;
 - all'individuazione dei settori.
12. Gli spostamenti per miglìoria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

ART. 26 **AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO**

(punto 2, lett. i), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio **adiacente**, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente. Il posteggio risultante non potrà comunque superare la superficie totale di 80 metri quadrati, né eccedere la superficie del posteggio rinunciato
2. L'ampliamento puo' avvenire anche per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione, applicandosi il limite indicato al precedente comma 1.
3. **E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio di cui al comma 1, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.**
4. **Il Comune, per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o, in generale, di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.**
5. E' ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere al Comune, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento. La risposta positiva deve ritenersi cogente per il Comune .
6. L'accoglimento delle domande di cui al comma precedente comporta:
7. la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale, che andrà poi successivamente sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale, per costituirne parte integrante del Regolamento Comunale, in sostituzione della precedente situazione mercatale;
8. la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata;
9. il ritiro della concessione a suo tempo rilasciata all'operatore che ha ampliato il posteggio per effetto dell'azienda adiacente rilevata;
10. il soggetto che ha effettuato l'ampliamento ha facoltà di scegliere se mantenere i titoli abilitativi originariamente a lui rilasciati, o se adeguare gli stessi a quelli del posteggio rilevato.
11. Qualora il soggetto decida di mantenere i propri titoli originali, essi saranno solamente oggetto di mero adeguamento, con l'annotazione sugli stessi della nuova metratura del posteggio (il cui numero rimane invariato) derivante dalla annessione;
12. Qualora invece egli decida di adeguare i propri titoli a quelli del soggetto rilevato, il Comune rilascerà una nuova autorizzazione, nella quale viene conservata l'anzianità d'azienda del cedente, ed una nuova concessione di posteggio avente durata pari a quella del cedente.

ART. 27 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI E RIASSEGNAZIONE DEGLI STESSI

(punto 7, lett. b) Deliberazione Regionale n. 1368/99)

A) TRASFERIMENTI E RIASSEGNAZIONI PERMANENTI

1. Si procede alla **riassegnazione complessiva** dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) Ristrutturazione o trasferimento **totale** del mercato o della fiera in altra sede;
 - b) Ristrutturazione o trasferimento **parziale** del mercato o della fiera, o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi del mercato o della fiera.
2. **Nei casi di cui al comma precedente, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori** concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato o fiera, i quali saranno chiamati a scegliere sulla base delle graduatorie previste **al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999 (graduatorie di mercato e di fiera).**
3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento, spostamento, ristrutturazione e ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, lett. b), la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dalle operazioni indicate nel presente comma.
4. In caso di ristrutturazione del mercato o fiera, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area di mercato o della fiera, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei medesimi. (punto 7 lett. b) D.G.R. 1368/99)
5. Il Dirigente, tenuto conto della graduatoria dei titolari di posteggio, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

B) TRASFERIMENTI TEMPORANEI PER MOTIVI CONTINGENTI

6. Nel caso l'area del **mercato** fosse interessata da manifestazioni culturali, religiose, o da cerimonie commemorative di pubblico interesse per le quali si prevede una rilevante affluenza, il Sindaco, sentito il Comitato Consultivo di cui al successivo articolo 3, può disporre **temporaneamente, con ordinanza motivata,** lo spostamento totale o parziale in apposite aree alternative, individuate di concerto con il Comitato Consultivo.
7. In ogni caso gli spostamenti per qualsiasi causa, verranno effettuati di concerto con il Servizio di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico, anche al fine di effettuare i nuovi posizionamenti con salvaguardia della viabilità in sicurezza, e comunque nello spirito della più ampia collaborazione con tutti gli operatori di mercato, applicando, per quanto compatibile con gli spazi disponibili, l'ordine dato dalla graduatoria di mercato (vedi precedente articolo 22).
8. Qualora si verificano le fattispecie di cui al precedente comma 7, in ragione alla causa degli eventi e alla durata della indisponibilità temporanea dell'area, il Comitato Consultivo potrà decidere di non procedere ad alcun spostamento, ma di effettuare delle **edizioni di "recupero"**, stabilendone anche le modalità di svolgimento.
9. **Non sono ammesse modifiche alla dislocazione dei posteggi diversamente da quanto stabilito con la planimetria allegata.** Sono unicamente ammessi piccoli aggiustamenti che si rendessero necessari, in sede di tracciamento annuale dei posteggi, finalizzati ad una migliore fruizione degli stessi da parte degli operatori (ci si riferisce precisamente a piccoli spostamenti di centimetri).
10. Il personale di Polizia Municipale, sulla base della individuazione di cui al precedente comma, provvede ad effettuare i nuovi tracciati sull'area e alle operazioni di assegnazione durante la manifestazione, nel rispetto della graduatoria degli operatori titolari di posteggio.
11. In caso di spostamenti temporanei dovuti ad **emergenze sanitarie o di igiene pubblica,** o al fine di prevenire ed eliminare **gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, oppure per problemi di viabilità o di manutenzione dell'area,** vi provvede, secondo competenza, **il Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente,** adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, o ai sensi dell'art. 54 comma, del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), oppure il Responsabile della 3° Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107 del D. lgs. 267/00.

ART. 28

CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO E DI FIERE

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento comprese le biciclette se non condotte a mano.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato e della fiera al di fuori dei posteggi, salvo che non avvenga in aree a ciò espressamente destinate.
3. I divieti e le limitazioni del traffico nelle aree destinate al mercato e alla Fiera sono disposti con ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale

ART. 29

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. Il commercio su area pubblica in forma itinerante, a bordo di veicoli, è vietato per motivi di viabilità e sicurezza stradale:
 - a) sulla P.zza Marconi, nel giorno di mercato, nonché nel raggio di metri 500 rispetto la medesima area;
 - b) Durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante su tutta l'area in cui svolge la fiera, nonché nel raggio di metri 500 rispetto la medesima area:sulla Trasversale di Pianura, SP3,
 - c) sulla Padullese, SP18,
 - d) in ogni altro tratto di strada quando l'attività sia causa di intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
2. Tale forma di commercio si può svolgere (nel rispetto dell'art. 3 della LR 12/99) purchè in possesso di autorizzazione di cui alla lettera b) (itinerante) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, rilasciata da un qualsiasi comune dello Stato, oppure di autorizzazione di cui alla lettera a) (su posteggio , rilasciata da un comune della Regione (cfr. art. 28, comma 3 del D.Lgs. 114/98),,nonché di Partita IVA ed iscrizione al Registro Imprese. (cfr. circolare Minindustria n. 3506/c del 16.01.2001, prot. n. 500701).
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 12/1999, la vendita itinerante può essere effettuata:
 - ☞ in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
 - ☞ con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta sui banchi.
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/1998, l'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. **In caso di vendita al domicilio, i commercianti ambulanti sono anch'essi tenuti ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 19 del D.Lgs. 114/98 che prevede l'obbligatorietà del tesserino di riconoscimento.**
6. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche agli imprenditori agricoli.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, ed abilita a tale forma di vendita su tutto il territorio nazionale.
8. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - ☞ di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98;
 - ☞ il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
9. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche, sia di tipo A che di tipo B, abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della **regione** cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle **altre regioni del territorio nazionale**.
10. L'operatore titolare di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche deve aggiornare entro 180 giorni i titoli autorizzativi in suo possesso nel caso trasferisca la residenza o la sede legale in altro Comune.

ART. 30

NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA

(art. 28, comma 8 D.Lgs. n. 114/98)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere effettuate nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti (ordinanza ministeriale del 03.04.2002) e sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Resta inteso che il rilascio dei titoli abilitativi sotto il profilo igienico- sanitario, non condiziona il rilascio dell'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998 ma, eventualmente, l'esercizio dell'attività.
3. Gli operatori assegnatari di posteggio sono altresì tenuti all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature, ivi comprese quelle in materia di prevenzione incendi.
4. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2006, oltre che delle altre vigenti norme statali e comunitarie.
5. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, annonaria e veterinaria provvedono, per quanto di rispettiva competenza, l'azienda USL e la Polizia Municipale.
6. Ove sia accertato, da parte dei competenti organi preposti alla vigilanza, il mancato rispetto delle disposizioni sanitarie e/o di sicurezza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, la **Polizia Municipale potrà disporre** l'immediata rimozione dell'attività e l'allontanamento dell'operatore salvo che non si possa procedere, nell'immediato, alla effettuazione degli adeguamenti richiesti.
7. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purchè igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore a 1 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi e ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
9. Il negozio mobile con il quale viene esercitato il commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 155, frigoriferi di conservazione ed esposizione che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo e il rispetto delle temperature previste per i prodotti deperibili dalle norme vigenti.
10. I libretti di idoneità sanitaria o gli attestati rilasciati ai sensi della vigente normativa regionale (L.R. 11/2003) di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
11. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
12. Nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione, per la successiva immediata somministrazione o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo".
13. L'esercizio di questo tipo di attività può essere soggetto a limitazioni in relazione alla collocazione del posteggio ed alle modalità di cottura degli alimenti previo accertamento dell'esistenza delle norme igienico-sanitarie con la finalità che l'emissione dei fumi derivante dalla frittura non crei molestia al vicinato.

14. L'operatore dovrà detenere sul posteggio (sia del settore merceologico alimentare sia del settore merceologico non alimentare) un estintore a polvere di almeno Kg. 3 o, in alternativa, due estintori per complessivi Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati.

15. Gli operatori sono tenuti a mantenere gli estintori in perfetta efficienza, secondo le modalità di legge.

16. Il personale del settore addetto alla vigilanza del mercato dovrà procedere ad una verifica dell'avvenuta manutenzione degli estintori almeno una volta all'anno.

ART. 31

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1) Nell'ambito della fiera e nel rispetto del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico di appartenenza, salvo il caso di cui al successivo comma 2), e fatti salvi i divieti prescritti dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, indicati agli articoli 3, comma 1 e 10 comma 1.

2) Il titolare di posteggio vincolato o a merceologia esclusiva deve esporre per la **vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio**. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

3) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

4) I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa, nè occupare spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

5) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

6) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area purchè nello spazio del posteggio, se concesso.

7) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

8) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

9) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

10) E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti o cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.

11) E' obbligatoria la presenza degli operatori del posteggio assegnato per tutta la durata del mercato, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente.

12) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività, da cui resta escluso in ogni caso il Comune che non risponderà altresì di furti, incendi ed altri danni al materiale e/o merci esposte provocati per colpa, dolo o calamità naturali.

13) Al titolare del posteggio è vietato danneggiare o alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno, o la pavimentazione o comunque danneggiare la proprietà comunale, eccetto che vi sia speciale autorizzazione del Comune, nel qual caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino di stato.

14) I tendoni di protezione dei banchi non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento dello spazio assegnato. Eventuali deroghe potranno essere concesse dietro espressa richiesta.

15) Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

- 16) Le merci devono essere esposte sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di mt. 0,50 misurata dalla parte più bassa, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.
- 17) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema dell'incanto.
- 18) E' consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, CD, radio e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, sempreché il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai frequentatori del mercato ed a chi abita nelle vicinanze del mercato stesso.
- 19) E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o con pacchi sorpresa.
- 20) In caso di vendita di cose usate, fatto salvo l'obbligo per l'operatore di presentare apposita Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell'art. 126 TULPS e di munirsi del registro delle operazioni debitamente vidimato, al fine di tutelare il consumatore, queste dovranno essere pubblicizzate in modo ben visibile.
- 21) In caso di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, l'esercente deve essere in possesso della Denuncia di Inizio di Attività, in corso di validità presentata, ai sensi dell'art. 37 del Tulp, al Comune in cui ha la residenza o la sede legale. La suddetta Dia ha validità annuale e deve essere rinnovata annualmente.
- 22) Nei mercati e nelle fiere è vietato l'uso dei generatori di corrente. Nel mercato è altresì vietato l'uso di bombole di gas liquido. Nelle fiere è ammesso l'uso di bombole di gas liquido, fatto salvo il rispetto integrale delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi e comunque le stesse devono essere dotate di marchio CE di conformità alla normativa Europea.
- 23) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e depositarli negli appositi contenitori dopo averne ridotto al minimo il volume.

ART. 32

CANONE PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGI APPLICAZIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO COSAP

1. Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. L'assegnazione del posteggio comporta per il titolare l'obbligo di corrispondere al Comune il canone di occupazione suolo pubblico, nonché gli altri tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo dei posteggi.
3. All'atto del rilascio dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, nonché della relativa concessione decennale di posteggio, l'assegnatario dovrà corrispondere il canone relativo al primo anno di occupazione di suolo pubblico.
4. Le annualità successive saranno corrisposte mediante versamento su conto corrente postale; in particolare, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Ufficio Polizia Municipale del Comune, sulla base dell'elenco predisposto dal Servizio Sviluppo Economico, recante i nominativi dei titolari ed i mq, di posteggio assegnati, provvederà alla definizione del canone COSAP e alla predisposizione dei bollettini di conto corrente postale.
5. **Il canone per l'occupazione del suolo pubblico è dovuto anche per gli operatori ai quali viene assegnato annualmente il posteggio sulla base della apposita graduatoria.**
6. **E' fatta salva l'esenzione prevista dal vigente regolamento COSAP per coloro che si presentano direttamente "alla spunta" al mercato, o alla fiera in quanto rimasti esclusi dalla graduatoria di assegnazione annuale .**
7. Il canone COSAP dovrà essere versato, sulla base dei conteggi forniti dall'Ufficio di Polizia Municipale, in relazione alle dimensioni del posteggio assegnato e con le modalità che saranno comunicate agli interessati all'atto della definizione del quantum da versare, con esclusione del versamento in contanti.
8. E' fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel vigente Regolamento Cosap approvato con deliberazione consiliare n. 83/1988, sia per quanto riguarda il pagamento del canone sia per quanto riguarda gli altri obblighi previsti in capo al concessionario.

ART. 33

RAZIONALE UTILIZZO DELLE AREE

1. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Municipale, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:
 - qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50 per cento di quelli assegnatari di posteggio in concessione;
 - a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett. a) qualora uno o più operatori, vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
 - b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
 - c) favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti.

ART. 34

OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, tanto per i titolari di posteggio decennale, quanto per gli operatori in possesso di autorizzazione di tipo B (itinerante).

ART. 35

CESSAZIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (art. 5 comma 3 L.R. 12/99);
 - c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio:
 - **NEL MERCATO: per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare**, (art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 12/99), oppure pari ad 1/3 delle volte in cui si tiene il mercato, nel caso di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare (art. 29, comma 4, lettera b del D.lgs.n.114/98), carica per espletamento mandato elettorale, debitamente giustificati nei modi e termini previsti nel presente regolamento. E' comunque fatto salvo il disposto dell'art. 7, comma 8 del presente regolamento (assenze del cedente non cumulabili con quelle del subentrante).
 - **NELLA FIERA DI SALA : per TRE edizioni consecutive, tenuto però conto del disposto al precedente articolo 16, comma 4,** in base al quale viene considerata assenza totale la mancata partecipazione nelle tre serate obbligatorie , e fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare (art. 29, comma 4, lettera b del D.Lgs. n. 114/98), carica per espletamento mandato elettorale, debitamente giustificati nei modi e termini previsti nel presente regolamento;
 - **NELLA FIERA DEL CARNEVALE ANNUALE: per TRE edizioni consecutive** (si considera assente per una intera edizione la mancata partecipazione a 2 delle 3 domeniche) e fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare (art. 29, comma 4, lettera b del D.Lgs. n. 114/98), carica per espletamento mandato elettorale, debitamente giustificati nei modi e termini previsti nel presente regolamento;
 - cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti ed aziende terze che non ne abbiano titolo.
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.
2. **L'autorizzazione amministrativa è revocata** (art. 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 114/98 e art. 5, comma 2, della L.R. n. 12/1999):
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 114/98
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi (art. 5, comma 2, lett. b L.R. 12/99), in caso di comprovata necessità
 - c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 1;
 - d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggio.
3. Nei casi indicati al comma 2, lettere a) b) c), contestualmente alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, viene pronunciata la decadenza della concessione dell'area sulla quale veniva esercitata l'attività autorizzata.
4. Le ordinanze di revoca o decadenza, emesse dal Responsabile d'Area, sono precedute dall'avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i, a norma del quale l'interessato può presentare memorie, scritti difensivi o chiedere audizioni, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avvio stesso.

ART. 36

SANZIONI

(art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 114/98)

1. Il commercio su aree pubbliche **senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità è punito** ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 114/98 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2582,28 a Euro 15493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98, chiunque **violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento**, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74).

3. **Quando la legge o il regolamento non dispongano diversamente, le violazioni** sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/00.

4. Il procedimento sanzionatorio si svolge secondo la disciplina prevista dalla legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

5. **In caso di particolare gravità o di recidiva**, secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 114/98, per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Responsabile di settore può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 2 giornate di mercato). La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. Ai sensi dell'articolo 56 della Legge Regionale n. 6 del 24 marzo 2004³, rubricato *Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio*, si applica la **sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature** nei casi previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59); nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

7. **Nei casi suddetti, come stabilito dal Regolamento Regionale n. 20 del 29 Luglio 2004⁴, il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature procede con le seguenti modalità semplificate:**

a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco sintetico delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti tipologie e senza l'obbligo di indicarne il numero:

1) abbigliamento, accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli, scarpe, e simili) e prodotti per la cura della persona;

2) arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli);

3) bigiotteria (collane, braccialetti, anelli, orologi e simili);

4) supporti videomusicali (musicassette, videocassette, cd, dvd e simili);

5) altro;

b) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un contenitore (sacco o simile) di materiale non soggetto a deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo dell'organo accertatore che procede. Il contenitore deve essere dotato di un'etichetta inamovibile su cui viene riportato il numero di registro sequestri, la data e il luogo del sequestro, il luogo e l'incaricato alla custodia delle cose sequestrate, le generalità del trasgressore e le firme del pubblico ufficiale intervenuto e del trasgressore.

³ **RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ**

⁴ Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 6.

Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di firmare l'etichetta inamovibile, l'autorità che procede dovrà farne menzione nel verbale di sequestro. Tutte le predette operazioni devono essere compiute alla presenza del trasgressore. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'idoneo contenitore di cui sopra, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.

2. Al momento della confisca, l'autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato, integro e riportante la firma del trasgressore.

8. – Per quanto concerne la devoluzione dei generi alimentari e dei prodotti deperibili confiscati, l'art. 2 del già citato regolamento regionale ha stabilito che:

1. L'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili è stabilita dal Comune che individua i soggetti beneficiari e dispone le modalità di consegna, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) i generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione dal punto di vista igienico sanitario dall'Azienda USL competente per territorio che è tenuta, a richiesta del Comune, a rilasciare idoneo parere

b) destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale di competenza.

2. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti deperibili, l'organo accertatore informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è sua facoltà chiedere immediatamente di essere sentito dal dirigente o funzionario comunale competente o da persona da questi delegata. La richiesta di audizione immediata o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.

3. La devoluzione è disposta con atto del dirigente o funzionario comunale competente, nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia e l'organo accertatore che procede alla consegna della merce redige apposito verbale di devoluzione.

4. Per la distruzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento regionale.

9. – Per quanto riguarda la merce abbandonata dal trasgressore, l'art. 3 del già citato regolamento regionale ha stabilito che:

1. Qualora la merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento, l'organo accertatore procede redigendo un verbale di rinvenimento ove inserisce un elenco sintetico delle cose ritrovate, raggruppate secondo le tipologie indicate all'articolo 1, comma 1, lettera a), e senza l'obbligo di indicarne il numero.

2. Le cose rinvenute saranno riposte in un contenitore con le caratteristiche indicate all'articolo 1, comma 1, lettera b), e sull'etichetta inamovibile verrà posta la firma del personale che ha effettuato il ritrovamento.

3. Decorsi novanta giorni dal ritrovamento della merce senza alcuna richiesta di restituzione da parte di persona che si dichiara proprietario della stessa, il Comune procede alla distruzione.

4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica la procedura prevista all'articolo 2 del regolamento regionale.

10 – Per quanto riguarda la Distruzione della merce, l'art. 4 del già citato regolamento regionale ha stabilito che:

1. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva devono avvenire, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso una discarica autorizzata dal Comune alla presenza del custode delle cose confiscate o rinvenute o di persona da questi delegata. Colui che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale dando atto delle modalità con cui si procede e del nominativo dell'operatore ecologico che provvede.

11 – Per quanto riguarda gli Effetti amministrativi della mancata convalida del sequestro penale, l'art. 5 del già citato Regolamento Regionale ha stabilito che:

1. Ferme restando le disposizioni normative concernenti il sequestro penale, qualora la

merce posta in vendita abusiva sia anche oggetto di reato, il sequestro amministrativo cautelare va disposto contestualmente al sequestro penale. Il procedimento previsto dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004, resta sospeso fino alla definizione del sequestro penale.

2. Qualora la merce posta in vendita abusiva violi un diritto di proprietà intellettuale o industriale resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 79, 80, 81 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004").

3. Fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), riguardante la connessione obiettiva con un reato, nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria competente non convalidi il sequestro penale, o restituisca le cose sequestrate per il proscioglimento dell'imputato, l'autorità amministrativa competente al sequestro cautelare amministrativo procede secondo le modalità previste dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2004 e dal presente regolamento.

8. Restano ferme le specifiche disposizioni contenute al comma 4 della Legge

Regionale n. 6/2004, che prevedono:

L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la violazione procede immediatamente al sequestro amministrativo cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori diversi purché chiaramente riferibili al soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita stessa. Il sequestro è eseguito secondo le modalità previste dalle norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato opposizione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 689 del 1981, il Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli 142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel verbale che consegna agli interessati.

Allegati

- *allegato a1) – planimetria area mercatale e posteggi nel mercato di Padulle;*
- *allegato a2.1 – a2.2 – a2.3) – planimetria area mercatale della fiera del carnevale annuale;*
- *allegato a3) –planimetria area mercatale della fiera di sala;*
- *allegato a4) – planimetria area mercatale e posteggi nel mercato di Osteria Nuova;*